

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TISCAR, FORMIGONI, SANESE, GELPI, CIMMINO, SILVESTRI, POLIDORO, MANTI, FRANCESCO FERRARI, VAIRO, ARMELLIN, BOTTA, MASTRANZO, ANGELO LA RUSSA, CASTELLOTTI, FRASSON, BERTOLI, FORTUNATO, TORCHIO, BORRA, MARGUTTI, MAZZOLA, CORRAO, BACCARINI, GALBIATI, ABBATE, IODICE, MENSORIO, GRIPPO, CANCIAN, ZAMPIERI, ZOPPI, TUFFI, ALTERIO, CARLO CASINI, BERNI, BIAFORA, DEGENNARO, RICCIUTI, PATRIA, DELFINO, SANTUZ, TASSONE, GOTTARDO, ALESSI, CAROLI, IANNUZZI

Nuove norme in materia di pensioni di guerra

Presentata il 6 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di quasi mezzo secolo dagli ultimi eventi bellici riteniamo doveroso riproporre all'attenzione del Parlamento l'irrisolta problematica che riguarda i grandi invalidi di guerra, con particolare riferimento agli affetti da cecità assoluta e permanente, invalidità, questa, che la Commissione mondiale della sanità pone al primo posto nella classifica delle infermità. I ciechi di guerra in Italia sono circa 1.400 (un numero esiguo), dei quali circa 250

affetti anche da amputazione di un arto e circa 40 affetti anche da amputazione di entrambi gli arti superiori o inferiori. Tali soggetti, oltre che dalla cecità, nella maggior parte dei casi sono affetti anche da altre mutilazioni e patologie varie di carattere vicariante o interdependente dall'invalidità primaria, tanto gravi da causare la perdita della valenza sociale e della autotutela psico-fisica personale. L'integrazione interrelazionale e la sorveglianza continua di questi soggetti richie-

dono turni di personale particolarmente idoneo, i cui oneri non possono essere sostenuti con gli emolumenti pensionistici attuali. Pertanto si ritiene equa l'istituzione di un assegno adeguato a far fronte agli oneri reali che la gestione di una simile condizione comporta. I Capi di Stato succedutisi hanno sempre dato particolare rilievo a coloro che in guerra hanno portato il loro alto contributo a favore della patria. Anche l'attuale Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in occasione del suo messaggio alla Nazione in data 28 maggio 1992 ha posto solennemente in risalto tutti quei cittadini « che hanno pagato con la vita o versato il loro sangue per la Repubblica ».

Pertanto si propone:

1) l'adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e dell'assegno di cumulo di infermità di cui alla tabella F, allegata al medesimo testo unico;

2) l'istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi invalidi di guerra.

Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite, agli orfani ed ai collaterali che hanno assistito il grande invalido, la quale con la tabella G, annessa al citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modifiche, è divenuta una cifra dal valore simbolico. Si devono pertanto tenere in maggiore considerazione le vedove ed i vedovi dei grandi invalidi che per una intera vita, con spirito di abnegazione, si sono prodigati in cure e sostegno morale dei propri coniugi; a queste donne ed a questi uomini che hanno dato alla

società un grande contributo di valori morali e materiali si deve permettere di poter vivere dignitosamente. Si propone pertanto la concessione di un assegno supplementare nella misura del 50 per cento del trattamento di cui alle tabelle C, E ed F, goduti dal grande invalido; stessa cosa dicasi per gli orfani e per i collaterali che vivendo e coadiuvando il grande invalido sono impediti alle normali relazioni interpersonali, compromettendo fortemente anche la rapportualità lavorativa.

L'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede per i grandi invalidi assegni annui per cure climatiche ed usura indumenti. Poiché la legislazione regionale ha fatto sorgere discriminazioni di trattamento, al fine di riportare l'equità è necessaria l'istituzione di un assegno sostitutivo erogato dallo Stato in tutto il territorio nazionale.

Al fine di evitare disparità di trattamento si propone la concessione ai grandi invalidi di guerra dell'indennità integrativa speciale già goduta dagli invalidi per servizio a titolo di risarcimento e prevista dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092.

L'onere derivante dalla presente legge non comporta nessun aggravio aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in quanto è sufficiente destinare per tale copertura le rimanenze non impegnate dello stanziamento iscritto al capitolo 6171 di tale stato di previsione.

Va tenuto presente che è trascorso ormai un cinquantennio senza che la categoria dei grandi invalidi abbia avuto riconoscimento equo; pertanto si raccomanda vivamente al Parlamento, affinché provveda ad approvare la presente proposta di legge il più sollecitamente possibile, sempre rispettando i cardini essenziali di questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E e dell'assegno per cumulo di infermità di cui alla tabella F allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

1. Gli importi di cui alla tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, sono aumentati del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1993, e di un ulteriore 50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1994.

2. Gli importi di cui alla tabella F, annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sono aumentati del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella F-1 allegata al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

ART. 2.

(Istituzione di un assegno risarcitorio per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela a favore dei grandi invalidi di guerra).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera a), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, per la perdita della valenza sociale e dell'autotutela psicofisica ed allo scopo di far fronte alle spese per la gestione delle normali relazioni inter-

personali e per l'assistenza necessaria, è istituito, a titolo risarcitorio, un assegno mensile da corrispondersi, a domanda degli interessati, nelle seguenti misure:

a) ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera a) ed a-bis) della tabella E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, affetti da cecità bilaterale assoluta e da una seconda superinvalidità (amputazione degli arti superiori o inferiori fino al limite della perdita di due mani o due piedi) è liquidato un importo pari al costo necessario per l'assunzione di quattro assistenti idonei;

b) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 1), della citata tabella E, che per causa di guerra abbiano riportato anche la perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede o la perdita della funzionalità di un arto od altra mutilazione od infermità equivalente, per necessità di assistenza, è liquidato un importo pari al costo necessario per l'assunzione di tre assistenti idonei;

c) ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera a), numero 1), della citata tabella E è liquidato un importo pari al costo necessario per l'assunzione di due assistenti idonei.

ART. 3.

(Trattamento economico per il coniuge superstite, gli orfani ed i collaterali dei grandi invalidi di guerra).

1. Con decorrenza 1° gennaio 1993, ai coniugi superstiti di grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante ai sensi della normativa vigente, un assegno supplementare nella misura del 50 per cento degli assegni previsti dalle tabelle C, E ed F

annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, percepiti in vita dal grande invalido. Tale assegno supplementare compete a condizione che il coniuge abbia convissuto con il grande invalido deceduto e gli abbia prestato assistenza.

2. Agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui al comma 1, che abbiano convissuto e prestato assistenza al genitore, è concesso, a domanda e con decorrenza dal 1° gennaio 1993, un assegno pari al 50 per cento degli importi previsti alla tabella C, E, ed F annesse al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, percepiti in vita dal grande invalido.

3. Ai collaterali dei grandi invalidi di guerra deceduti di cui al comma 1, che dimostrino di aver convissuto e prestato assistenza al grande invalido almeno negli ultimi cinque anni della sua vita, è concesso, a domanda e con decorrenza dal 1° gennaio 1993, un assegno pari al 50 per cento degli importi previsti dalle tabelle C, E, ed F annesse nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, percepiti in vita dal grande invalido.

ART. 4.

(Istituzione della quattordicesima mensilità).

1. Nell'ambito delle prestazioni sanitarie specifiche di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sostituzione dell'assegno per cure climatiche, per i grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere *a)* ed *a-bis)* della tabella E annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita una quattordicesima mensilità, da corrispondersi contestualmente alla rata del mese di giugno di ciascun anno, d'importo pari ad una mensilità.

2. Nell'ambito delle prestazioni sanitarie specifiche di cui al terzo comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sostituzione dell'assegno di usura indumenti, è corrisposta una somma pari al 50 per cento di una mensilità, da liquidarsi nel mese di gennaio.

ART. 5.

(Concessione dell'indennità integrativa speciale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, agli invalidi di guerra ascritti alla tabella C allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, è concesso, a titolo risarcitorio, un assegno pari all'importo previsto dall'indennità integrativa speciale già goduta dagli invalidi per servizio ai sensi del testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092.